



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**PRESIDENZIALE N. 6/18/PRES**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 679/DDA/AR - <http://www.scarpemagazine.com>)**

## **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/1329 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA 0002962 del 21 dicembre 2017 ed integrata con nota prot. n. DDA 0000056 del 9 gennaio 2018, è stata segnalata dalla sig.ra Sara Mallia, in qualità di titolare dei diritti connessi, la presenza, sul sito *internet* <http://www.scarpemagazine.com>, alla pagina <http://scarpemagazine.com/2017/10/23/luisa-tratzi-un-nome-un-colore/> di due riproduzioni di immagini, rispettivamente denominate “*Luisa-Tratzi-10*” e “*Luisa-tratzishoes*” di cui di cui la stessa dichiara di detenere i diritti connessi, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, sono effettivamente presenti le immagini oggetto di istanza, qualificabili di carattere fotografico, ai sensi dell’art. 1, comma 1, *lett. p)*, del *Regolamento* e diffuse in presunta violazione degli artt. 87 ss. della legge n. 633 del 1941;
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società Register.it S.p.A., con sede in viale della Giovine Italia n. 17, Firenze, 50122 e con indirizzo di posta elettronica [abuse@register.it](mailto:abuse@register.it), per conto della società Morris International Consulting L.t.d., con sede in via del Porto Fluviale n. 9, Roma, 00154 e con indirizzi di posta elettronica [emanuelaandriolo@morrisconsulting.eu](mailto:emanuelaandriolo@morrisconsulting.eu) e [join@morrisconsulting.eu](mailto:join@morrisconsulting.eu); i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Register.it S.p.A. sopra citata; i *server* utilizzati risultano verosimilmente localizzati a Bergamo;
4. Con comunicazione del 24 gennaio 2018 (prot. n. DDA/0000139), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 679/DDA/AR relativo all’istanza DDA/1329, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 87 ss. della legge n. 633 del 1941. La citata comunicazione di avvio del procedimento ha sostituito una precedente comunicazione di avvio, dove per mero errore materiale, era indicato un indirizzo *e-mail* errato, con conseguente rimessione in termini delle parti per inviare eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione;
5. Considerata la localizzazione in Italia dei *server* ospitanti il sito *internet* <http://www.scarpemagazine.com>, è stata data comunicazione dell’avvio del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 24 gennaio 2018, non è stata presentata, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito *internet* <http://www.scarpemagazine.com>, è risultato che, alle pagine *internet* indicate sono tuttora ancora disponibili le fotografie oggetto di istanza;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il sito in questione ospita una pluralità di fotografie, delle quali soltanto due sono state oggetto di segnalazione da parte del soggetto istante in quanto di titolarità del medesimo;

CONSIDERATO che la violazione accertata investe un numero circoscritto e ben definito di fotografie, le quali rappresentano quindi solo una parte di quelle diffuse sul sito *internet* in questione e pertanto risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito <http://www.scarpemagazine.com>;

RITENUTO, che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

### **DECRETA**

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/1329 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità

Roma, 21 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani